

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

(SEZ.I n. 7967/2018 R.G.)

**RICHIESTA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 8811/2018**

Spettabile

Presidenza del Consiglio dei Ministri

A mezzo P.E.C. agli indirizzi

attigiudiziaripcm@pec.governo.it
protocollo_dfp@mailbox.governo.it
protocollo_dfp@mailbox.governo.it
contenzioso@mailbox.governo.it
UTA@arubapec.it
protocollo.dagl@mailbox.governo.it
ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it.

Nell'interesse del Comune di **ALTIVOLE (C.F. 83002050264)**, in persona del Sindaco *pro tempore*, + altri Comuni ricorrenti (espressamente indicati nel ricorso in epigrafe indicati) rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Quarneti (C.F. QRNGCM77L07E730G) del Foro di Padova (*giacomo.quarneti@ordineavvocatipadova.it*), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Federica Scafarelli (C.F. SCFFRC70S46F839I) del Foro di Roma, in Roma, Via Borsi n. 4, nel ricorso in epigrafe indicato proposto

contro

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*,
il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro *pro tempore*,
il **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*,
la **CONFERENZA STATO-CITTÀ E AUTONOMIE LOCALI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
la **COMMISSIONE TECNICA PER I FABBISOGNI STANDARD**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- PP.AA Intimate -

e nei confronti di

COMUNE DI ATRI (C.F. 00076610674), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

COMUNE DI BOSCOTRECASE (C.F. 82007750639), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

* * *

PREMESSO CHE

- con l'ordinanza n. 8811/2018 del 6 agosto 2108 (**doc. 1**), il T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, ha disposto che *“ritenuto che il ricorso debba essere notificato a tutti i controinteressati, da individuarsi nei comuni italiani che compaiono negli allegati del d.P.C.M. impugnato, e che, in considerazione dell'elevato numero degli stessi, il Collegio ritiene di poter autorizzare l'adempimento mediante pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri della presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.”*;
- con detta ordinanza il Collegio ha disposto che *“ritenuto che, a tal fine, il ricorrente dovrà provvedere entro il termine decadenziale di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza”*;

RILEVATO CHE

- il ricorso in epigrafe indicato è rivolto, in via principale, all'annullamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 83 del 10 aprile 2018 Suppl. Ordinario n. 17, recante *“Fondo di solidarietà comunale. Definizione ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018”*, il quale stabilisce i criteri di formazione e di riparto del suddetto fondo, l'eventuale annullamento dei quali produce effetto sugli importi del riparto medesimo (**doc. 2**);
- il T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, con ordinanza n. 8811/2018 del 6 agosto 2108, ha disposto che il ricorso debba essere notificato a tutti i controinteressati, da individuarsi nei comuni italiani che compaiono negli allegati del d.P.C.M. impugnato, e che, in considerazione dell'elevato numero degli stessi, di poter autorizzare l'adempimento mediante pubblicazione sul sito internet di Codesta Spettabile Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'ordinanza n. 8811/2018, del sunto del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;
- a tal fine, il T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, ha disposto che parte ricorrente dovrà provvedere – entro il termine decadenziale di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza n. 8811/2018 – a inoltrare, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo e della menzionata ordinanza n. 8811/2018;
- il T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, con ordinanza n. 8811/2018 del 6 agosto 2108, ha inoltre disposto che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi suindicati, dovrà essere

depositata, a cura di parte ricorrente, nei successivi trenta (trenta) giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, a pena di decadenza;

TUTTO CIO' PREMESSO E RILEVATO

in adempimento della citata ordinanza n. 8811/2018 **si chiede a codesta Spettabile Presidenza del Consiglio dei Ministri**

(a) di pubblicare sul proprio sito internet la citata ordinanza del T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, n. 8811/2018, il sunto del menzionato ricorso introduttivo, il citato ricorso notificato e l'elenco nominativo dei controinteressati come da allegati dell'impugnato d.P.C.M., ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

(b) di trasmettere al richiedente patrocinio un documento con cui si attesta/informa dell'avvenuta pubblicazione, così che lo scrivente patrocinio possa trasmettere detto documento al T.a.r. Lazio, Roma, a dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione.

Si allega copia:

- 1) dell'ordinanza del T.a.r. Lazio n. 8811/2018;
- 2) del ricorso introduttivo del giudizio;
- 3) del sunto del ricorso;
- 4) del file estratto dal DPCM impugnato nei cui allegati sono indicati l'elenco nominativo dei controinteressati.

Con osservanza

Padova, 23.08.2018

Avv. Giacomo Quarneti